

N. R.G. 56/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE

AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	presidente
dott. Francesca Pastore	giudice
dott. Giulia Stano	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni di [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) nato a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) nata a [REDACTED] il [REDACTED] entrambi residenti a [REDACTED] e rappresentati e difesi dall'avv. Michele De Benedittis, presso il cui studio, a Corato in via Savonarola 9, elettivamente domiciliario, in forza di procura in calce al ricorso

FATTO E DIRITTO

- Visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata depositato da [REDACTED] e [REDACTED] ai sensi degli artt. 268 e 66 d. lgs. 14/2019, contenente il c.c.i.i.;
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che i ricorrenti risultano legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i.;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e della successiva memoria integrativa e, in particolare, la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione su completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i., in quanto compatibili con la qualità personale del debitore, e in particolare le certificazioni dei redditi concernenti gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 e le buste-paga relative ai



redditi percepiti nel 2022, relazione particolareggiata sulla situazione debitoria redatta dall'OCC sulla base di idonee informative e certificazioni dei debiti fiscali attestati dall'Agenzia delle Entrate, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti;

- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:

a) risulta lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, come rappresentato dalla documentazione allegata;

b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;

- rilevato che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti (il cui nucleo familiare è composto, oltre che dagli stessi, dai figli minori [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi (anche in ordine alle spese sanitarie e necessitate dalla condizione di malattia in cui versa il ricorrente [REDACTED] [REDACTED] possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti fino all'importo mensile complessivo netto di euro 1.850,00 e l'autovettura tipo Citroen C3 targata [REDACTED] immatricolata il 28.3.2003 e di esiguo valore, di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] e a lei necessaria per gli spostamenti d'uso, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- tenuto conto nella nomina del liquidatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi; - dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare; - della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi; - della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;

P.Q.M. DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (c.f. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (c.f. [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED]

DELEGA per la procedura il G.D. dott. Giulia Stano;

NOMINA liquidatore la dott. Rosalba Torelli, con studio a Corato;

ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

ORDINA ai debitori la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.850,00 mensili, con obbligo di versare al liquidatore i redditi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e l'autovettura Citroen C3 targata [REDACTED] di proprietà di [REDACTED]

DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio;

ASSEGNA ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.i.;



DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia con omissione dei dati sensibili, nonché la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile il 10.7.2023.

Il giudice estensore

Giulia Stano

Il presidente

Giuseppe Rana

